

DELIBERA N. 31/25/CONS

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE FINALIZZATA
ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTO TERMINALE DI RETE (NTP) PER I
SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET DA POSTAZIONE FISSA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 febbraio 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”*;

VISTA la delibera n. 292/18/CONS, del 27 giugno 2018, recante *“Definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l'erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148”*;

VISTA la delibera n. 348/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali”*;

VISTA la comunicazione del 2 luglio 2019 recante, *“Risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS pervenute dagli operatori successivamente alla comunicazione del 16 novembre 2018”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (di seguito denominato anche Regolamento);

VISTO il documento BEREC BoR (22) 81 del 9 giugno, 2022, recante *“BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation”*;

VISTO il documento BEREC BoR (24) 134 del 3 ottobre 2024, recante *“BEREC Report on the implementation of the Open Internet Regulation”*;

VISTO il documento BEREC BoR (20) 46 del 5 marzo 2020, recante *“BEREC Guidelines on Common Approaches to the Identification of the Network Termination Point in different Network Topologies”*;

VISTA la delibera n. 156/23/CONS, del 27 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico da postazione fissa”*;

VISTA la delibera n. 7/25/CIR, del 5 febbraio 2025, recante *“Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle modifiche dei processi di provisioning, assurance e cambio operatore derivanti dall'introduzione di ONT degli operatori certificati da Fibercop”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”*;

CONSIDERATO che alcune associazioni di consumatori, di operatori e di costruttori di apparati hanno presentato istanze di revisione della comunicazione del 2 luglio 2019 nella parte relativa alla restrizione della libertà di scelta dell'apparato ONT per le reti FTTH;

CONSIDERATO che nella comunicazione del 2 luglio 2019 è riportato quanto segue: *“L'Autorità vigilerà sullo sviluppo tecnologico dell'offerta di servizi di accesso ad Internet tramite tecnologia FWA e sulle condizioni di fornitura di tali servizi”*;

CONSIDERATO che, successivamente alla comunicazione del 2 luglio 2019, il BEREC ha pubblicato il documento BoR (20) 46 di Linee Guida per un approccio comune all'identificazione del punto terminale di rete per le diverse topologie di rete;

RITENUTO che la questione relativa alla libertà di scelta dell'apparato ONT sia da inquadrare nell'ambito di una regolamentazione di più ampio respiro, inerente alla definizione del punto terminale di rete (NTP, *Network Termination Point*) per i servizi di connessione ad Internet da rete fissa;

CONSIDERATO che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all'art. 2, comma 1, lettera oo), nel recepire la definizione di "punto terminale di rete" dalla direttiva europea, definisce il punto terminale di rete per le reti mobili (*"per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio"*), ma non lo identifica chiaramente per le reti fisse;

CONSIDERATO che il BEREC, nelle proprie Linee Guida di cui al documento BoR (20) 46, lascia alle Autorità Nazionali di Regolamentazione la scelta della collocazione del punto terminale di rete, definendo dei criteri di valutazione da prendere in considerazione nell'ambito di tale scelta, al fine di un approccio comune al problema per le diverse topologie di rete;

CONSIDERATO che nelle sopra citate Linee Guida il BEREC raccomanda alla ANR, nel determinare la posizione del NTP, di considerare i seguenti criteri:

- conformità con le disposizioni legali: la definizione del NTP deve essere conforme al diritto dell'UE e nazionale;
- impatto sul mercato delle TTE (*Telecommunications Terminal Equipment*): una posizione del NTP che consente agli utenti finali di scegliere la propria apparecchiatura favorisce la concorrenza e l'innovazione nel mercato delle TTE;
- necessità tecnologica oggettiva: l'apparecchiatura deve essere parte della rete pubblica solo se esiste una necessità tecnologica oggettiva.

CONSIDERATO che le medesime Linee Guida BEREC prevedono, in linea generale, una identificazione tecnologicamente neutrale del punto terminale di rete al "Punto A" (ad esempio la borchia ottica nei collegamenti FTTH) laddove non sussistano oggettive necessità tecnologiche: *"If the outcome of the NRA assessment is that there is no objective technological necessity for any equipment at the customer premises to be part of the public network, then all equipment is part of the TTE and the fixed NTP is located at point A [...]"*;

CONSIDERATO che la definizione del NTP al punto "A" andrebbe ad influenzare aspetti concorrenziali, esperienza dell'utente, mercato dei terminali, sostenibilità ambientale;

CONSIDERATO, tuttavia, che la definizione al punto "A" del NTP solleva, per alcune tecnologie, delle criticità tecniche legate ad aspetti di autenticazione e interoperabilità tra CPE e apparati in centrale, con la possibilità di causare disservizi anche ad utenti limitrofi, di sicurezza e integrità della rete, di reperibilità e configurazione dei modem, nonché di monitoraggio e qualità del servizio;

CONSIDERATO che sono passati quasi 6 anni dalla comunicazione del 2 luglio 2019;

VISTE le novità introdotte dall'adozione delle Linee Guida del BEREC per un approccio comune all'identificazione del punto terminale di rete per le diverse topologie di rete BoR (20) 46 e l'evoluzione del benchmark internazionale;

RITENUTO opportuno, alla luce dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato, di avviare un procedimento finalizzato alla definizione del *Network Termination Point* per i servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa;

RITENUTO opportuno acquisire le valutazioni e le osservazioni dei soggetti interessati al presente procedimento, anche attraverso specifiche domande poste sul provvedimento in consultazione;

CONSIDERATO che l'accertamento della corretta scelta per il punto terminale di rete potrà risultare complesso da un punto di vista teorico;

RITENUTO, pertanto, opportuno valutare, ove occorra, di avviare, in relazione alle reti FTTH, all'esito del presente procedimento una sperimentazione sull'utilizzo delle ONT;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. È avviato il procedimento finalizzato alla definizione del punto terminale di rete (NTP) per i servizi di accesso alla rete internet da postazione fissa.
2. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, è indetta la consultazione pubblica concernente la "Definizione del punto terminale di rete (NTP) per i servizi di accesso alla rete internet da postazione fissa".
3. Il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Carnevale, funzionario della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità.
4. Le modalità di partecipazione alla consultazione ed il documento di consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
5. Nell'ambito del presente procedimento l'Autorità, a valle della consultazione di cui al comma 4, si riserva di avviare una sperimentazione in relazione all'utilizzo delle ONT su reti FTTH allo scopo di misurare e verificare gli impatti sulla rete di accesso e sugli utenti finali delle diverse modalità di utilizzo delle ONT tenuto conto di quanto riportato nell'Allegato B al presente provvedimento;

6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, fatte salve le sospensioni: per la consultazione di cui al comma 4 secondo i termini stabiliti in Allegato A, per le richieste di informazioni e documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo e dall'avvio fino alla conclusione della sperimentazione di cui al comma 5. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 5 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella